

Causa C-15/24 PPU [Stachev]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

11 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

11 gennaio 2024

Imputato nel procedimento penale:

CH

Interveniente:

Sofiyska rayonna prokuratura

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento verte su due rapine commesse sotto forma di reato continuato e punibili ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 1, del Nakazatelen kodeks della Repubblica di Bulgaria (codice penale; in prosieguo: l'«NK»). L'imputato CH si trova attualmente in stato di custodia cautelare.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Richiesta di interpretazione delle disposizioni di diritto dell'Unione applicabili all'oggetto del procedimento (in particolare in relazione alla legittimità di atti processuali compiuti in violazione del diritto di avvalersi di un difensore) sulla base dell'articolo 267 TFUE

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Questioni pregiudiziali

1) Se sia compatibile con l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, se il giudice che esamina la questione dell'esistenza di un fondato sospetto della partecipazione dell'imputato al reato contestatogli al fine di decidere sull'adozione o sull'esecuzione di una misura cautelare adeguata, venga privato, sulla base di una normativa e della giurisprudenza nazionali, della possibilità di valutare se le prove siano state acquisite in violazione del diritto dell'imputato di avvalersi di un difensore ai sensi di tale direttiva, allorché questi è stato indagato e il suo diritto di libera circolazione è stato limitato dalle autorità di polizia.

2) Se sia osservato il requisito del rispetto dei diritti della difesa e dell'equità del procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 qualora il giudice che esamina la questione dell'adeguatezza della misura cautelare tenga conto, nella formazione del proprio intimo convincimento, di prove acquisite in violazione delle prescrizioni della direttiva, allorché la persona è stata indagata e il suo diritto di libera circolazione è stato limitato dalle autorità di polizia.

3) Se l'esclusione di prove acquisite in violazione della direttiva 2013/48 da parte del giudice, il quale, nonostante le istruzioni di senso contrario di un giudice di grado superiore, esamina la questione dell'adeguatezza della misura cautelare, si ripercuota negativamente sui requisiti di un processo equo sanciti dall'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2 della Carta, e faccia sorgere dubbi sull'imparzialità del giudice.

4) Se la possibilità, prevista all'articolo 3, paragrafo 6), lettera b), della direttiva 2013/48, di derogare temporaneamente, in circostanze eccezionali, nella fase che precede il processo, al diritto di avvalersi di un difensore, ove vi sia la necessità imperativa di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale, espliciti effetti diretti nello Stato membro dell'Unione interessato, qualora tale disposizione non sia stata recepita nel suo ordinamento giuridico nazionale.

5) Se siano salvaguardate le garanzie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con il considerando 39 della direttiva 2013/48, qualora esista effettivamente una rinuncia scritta di un indagato al diritto di avvalersi di un difensore, ma l'indagato sia analfabeta e non sia stato informato in merito alle possibili conseguenze della rinuncia, e affermi successivamente dinanzi al giudice di non essere stato a conoscenza del contenuto del documento da lui firmato al

momento della limitazione del suo diritto di libera circolazione da parte delle autorità di polizia.

6) Se la rinuncia ad essere assistito da un difensore, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2013/48, espressa da un indagato al momento del suo arresto liberi le autorità dall'obbligo di informarlo immediatamente prima dell'esecuzione di ogni ulteriore atto d'indagine che abbia luogo con la sua partecipazione in merito al diritto di avvalersi di un difensore e alle possibili conseguenze di un'eventuale rinuncia.

Disposizioni e giurisprudenza dell'Unione europea richiamate

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1), considerando 39, articolo 3, paragrafo 6, lettera b), articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché articolo 12, paragrafo 2

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-608/21 e C-209/22

Disposizioni nazionali richiamate

Konstitutsia na Republika Bulgaria (Costituzione della Repubblica di Bulgaria) (DV n. 56 del 13 luglio 1991, in vigore da tale data; in prosieguo: la «Costituzione»)

Articolo 5 (1) La Costituzione è la legge suprema e le altre leggi non possono essere in conflitto con la medesima.

(2) Le disposizioni della Costituzione sono munite di effetti diretti.

Articolo 30 (1) Ciascuno ha diritto alla libertà personale e all'inviolabilità.

(2) Nessuno può essere arrestato, ispezionato, perquisito o essere assoggettato ad un'ingerenza di altro tipo nella sua inviolabilità personale salvo che alle condizioni e secondo la procedura previste per legge.

(3) Nei casi indifferibili espressamente previsti dalla legge, gli organi statali competenti possono arrestare un cittadino, informando tempestivamente al riguardo le autorità giurisdizionali. L'autorità giurisdizionale decide entro 24 ore dall'arresto in merito alla sua legittimità.

(4) Chiunque ha diritto all'assistenza legale al momento del suo arresto o dell'imputazione.

Zakon za Ministerstvo na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell'Interno, DV n. 53 del 27 giugno 2014)

Articolo 72 (1) Le autorità di polizia possono trattenere una persona:

1. rispetto alla quale vi siano elementi per ritenere che abbia commesso un reato;

(...)

(5) (...) A partire dal momento in cui è posta in stato di detenzione, la persona ha diritto a un difensore, fermo restando che essa deve anche essere informata della possibilità di rinunciare e delle conseguenze che ne derivano, nonché del diritto di rifiutarsi di rendere dichiarazioni ove la detenzione sia disposta ai sensi del paragrafo 1, punto 1.

Articolo 74 (1) Per le persone indicate nell'articolo 72, paragrafo 1, viene emesso un provvedimento scritto di trattenimento.

(2) Nel provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 1 devono essere indicati: [*contenuto del provvedimento*], in particolare i motivi in fatto e in diritto alla base della detenzione; il diritto della persona di contestare la legittimità della detenzione dinanzi ad un giudice; il diritto di avvalersi di un difensore a decorrere dal momento in cui è posta in stato di detenzione;

(3) La persona detenuta compila una dichiarazione in cui indica di essere a conoscenza dei propri diritti e di volere o non volere esercitare i diritti conferitile dal paragrafo 2, punto 6, lettere da b) a f). Il provvedimento di trattenimento viene sottoscritto dall'organo di polizia e dalla persona detenuta.

(4) Il rifiuto da parte della persona detenuta o l'impossibilità per detta persona di sottoscrivere il provvedimento di trattenimento sono confermati con la firma di un testimone.

Nakazatelen kodeks (codice penale, DV n. 26 del 2 aprile 1968, in vigore dal 1° maggio 1968)

Articolo 26 (...) (1) Le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 25 non si applicano se si tratta di un reato continuato, ossia qualora vengano poste in essere due o più condotte che integrano separatamente uno o diversi elementi costitutivi dello stesso reato, durante periodi di tempo non continuativi, nelle stesse circostanze e con lo stesso disegno criminoso, fermo restando che le condotte successive si presentano dal punto di vista oggettivo e soggettivo come la prosecuzione delle condotte precedenti.

(2) Nel caso di un reato continuato, l'autore del reato viene punito facendo riferimento alla totalità delle condotte facenti parte del reato e al risultato penale complessivo causato dalle medesime.

Articolo 198 (1) (...) Chiunque sottragga una cosa mobile altrui a chi la detiene con l'intenzione di impossessarsene illegittimamente, ricorrendo a tal fine a violenza e minacce, viene punito per rapina con una pena detentiva da tre a cinque anni.

Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86 del 28 ottobre 2005, in vigore dal 29 aprile 2006; in prosieguo: l'«NPK»)

Art. 25 (1) [*Sospensione del procedimento penale in caso di sottoposizione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia*]

Articolo 94 (1) La partecipazione di un difensore al procedimento penale è obbligatoria quando: [*altri casi*] 6. l'imputato è stato arrestato;

Art. 96 (1) (...) Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 94, paragrafo 1, punti da 1 a 3 e 6, l'imputato può rifiutare il difensore in qualsiasi fase del procedimento. L'imputato viene informato in merito alle conseguenze della rinuncia ad un difensore.

Art. 97 (1) Il difensore può partecipare al procedimento penale a partire dall'arresto della persona o dalla sua incriminazione.

(2) Il giudice per le indagini preliminari deve informare l'imputato del suo diritto di avvalersi di un difensore e dargli la possibilità di mettersi in contatto tempestivamente con un difensore. Prima dell'adempimento di siffatti obblighi non possono essere effettuati atti di indagine o altri atti procedurali con la partecipazione dell'imputato.

Articolo 248 (modificato – DV n. 63 del 2017, entrato in vigore il 5 novembre 2017) (1) Durante l'udienza preliminare sono trattate le seguenti questioni:

(...) (3) Se, nel corso delle indagini preliminari, siano state commesse violazioni sanabili di norme procedurali essenziali, le quali hanno comportato una restrizione dei diritti processuali dell'imputato [*o di altre persone*];

5. [*altre questioni*] la nomina di un difensore, di un perito, di un interprete o di un traduttore e [*altre questioni*];

6. le misure coercitive adottate;

[*altre questioni*].

Articolo 270 (1) La questione della commutazione di una misura cautelare può essere sollevata in qualsiasi momento del procedimento principale. Una nuova

domanda di commutazione della misura cautelare può essere proposta dinanzi allo stesso giudice solo in caso di mutamento delle circostanze.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 **CH** è un cittadino della Repubblica di Bulgaria. Non ha un'istruzione, non padroneggia la lingua bulgara scritta e ha precedenti penali.
- 2 Il 2 dicembre 2022, il 6. Rayonno upravlenie pri Stolichna direksia na vatreshnite raboti (Sesto ufficio distrettuale di polizia della direzione della capitale presso il Ministero dell'Interno; in prosieguo: l'«ufficio distrettuale di polizia») avviava il procedimento istruttorio n. 2021/2022, in quanto il 2 dicembre 2022, verso le 20.30, a Sofia, beni mobili altrui (una borsa da donna) erano stati sottratti con la violenza a colei che li deteneva, KL, strappando la borsa dalla mano della vittima; ciò costituisce un reato ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, dell'NK. Il 14 dicembre 2022, l'ufficio distrettuale di polizia avviava il procedimento istruttorio n. 2112/2022, in quanto in tale data, verso le 19.00, a Sofia, beni mobili altrui (una borsa da donna) era stata sottratta a colei che li deteneva, MN, senza il suo consenso, al fine di impossessarsene illegittimamente con la violenza, segnatamente strappando la borsa con la forza dalla mano della vittima, la quale cadeva a terra; ciò costituisce un reato ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, dell'NK. Successivamente all'apertura di questi due procedimenti, il 16 dicembre 2022 alle ore 13.00, **CH** veniva arrestato su ordine dell'autorità di polizia per un periodo fino a 24 ore, al fine di preservare dati intesi ad accertare la sua partecipazione ad un reato ai sensi dell'articolo 198 dell'NK nell'ambito del secondo procedimento istruttorio, avviato il 14 dicembre 2022.
- 3 Lo stesso giorno, il 16 dicembre 2022, alle 16:50, **CH** firmava una dichiarazione scritta con cui manifestava la volontà di non essere difeso né da un difensore di sua scelta e a proprie spese né da un difensore d'ufficio. Egli non veniva tuttavia informato in merito alle conseguenze della rinuncia ad un difensore. La dichiarazione prevede che essa debba essere compilata da un funzionario pubblico qualora la persona arrestata sia analfabeta o non sia in grado di compilarla essa stessa, e che le espressioni di volontà di tale persona debbano essere emesse in presenza di un testimone che confermi la loro autenticità con la sua firma. Nel caso di specie difettavano le firme dell'autorità di polizia e del testimone.
- 4 Dal fascicolo non si evince che fossero stati comunicati tempestivamente a **CH** i motivi del suo arresto, e in particolare i fatti contestatigli.
- 5 Immediatamente dopo il suo arresto il 16 dicembre 2022, **CH** veniva interrogato tra le 13.10 e le 13.25 in qualità di testimone da un'autorità di polizia, senza la presenza di un difensore. Veniva annotato che lo stesso era stato informato dei propri diritti, che non era obbligato ad accusarsi della commissione di un reato, e che poteva avvalersi del diritto di non rispondere. Nel corso dell'interrogatorio, **CH** confessava di avere partecipato il 14 dicembre 2022 ad una rapina a danno di una persona di sesso femminile a Sofia, strappandole con la violenza la borsa, e si

dichiarava disponibile a mostrare alle autorità di polizia il luogo in cui aveva nascosto il bene altrui. Nel verbale dell'interrogatorio veniva annotato che l'interrogatorio era avvenuto in presenza del testimone OP, il quale non lo confermava tuttavia con la propria firma.

- 6 Sempre il 16 dicembre 2022, tra le 14.10 e le 14:40, veniva effettuata una ricostruzione del fatto con la partecipazione di **CH** e in assenza di un difensore; **CH** portava le autorità di contrasto nel luogo in cui si trovava la borsa sottratta. Con la partecipazione di due testimoni dell'atto istruttorio, veniva redatto un verbale concernente l'atto d'indagine e venivano inoltre scattate alcune foto.
- 7 Lo stesso giorno, il 16 dicembre 2022, tra le 15.50 e le 16:20, veniva perquisito l'appartamento abitato da **CH** in presenza del medesimo e in assenza di un difensore; nel corso della perquisizione venivano sequestrati indumenti e scarpe. Gli atti d'indagine venivano riportati in un verbale, con la partecipazione di due testimoni dell'atto istruttorio; venivano inoltre scattate alcune foto. Il verbale veniva approvato da un giudice del tribunale distrettuale di Sofia.
- 8 Di seguito, il 16 dicembre 2022, tra le 17:40 e le 17:50, veniva effettuata un'identificazione personale diretta con la partecipazione di **CH** e in assenza di un difensore, in occasione della quale la vittima, MN, lo ha riconosciuto tra quattro persone di sesso maschile come autore dell'aggressione criminale commessa nei suoi confronti. Con la partecipazione di due testimoni dell'atto istruttorio, veniva redatto un verbale dell'atto d'indagine e venivano inoltre scattate alcune foto.
- 9 Poco dopo, il 16 dicembre 2022 tra le 18:05 e le 18:15, si procedeva all'ispezione personale (oculare) di **CH**, in occasione della quale venivano descritti gli indumenti portati da quest'ultimo e venivano sequestrati la giacca e i pantaloni che questi indossava. Con la partecipazione di due testimoni dell'atto istruttorio veniva redatto un verbale dell'atto d'indagine e venivano inoltre scattate alcune foto. Nel verbale veniva espressamente dichiarato che **CH** si rifiutava di sottoporsi ad un'ispezione corporale; siffatto verbale veniva approvato da un giudice del tribunale distrettuale di Sofia.
- 10 Il giorno successivo, il 17 dicembre 2022, tra le 15.40 e le 15:50, nell'ambito del primo procedimento istruttorio n. 2021/2022 dell'ufficio distrettuale di polizia, avviato il 2 dicembre 2022, veniva effettuata un'identificazione personale diretta con la partecipazione di **CH** e in assenza di un difensore, in occasione della quale la vittima, KL, riconosceva **CH** tra quattro persone di sesso maschile come autore dell'aggressione criminale commessa nei suoi confronti. L'atto d'indagine veniva riportato in un verbale; all'atto istruttorio avevano partecipato due testimoni ed erano inoltre state scattate alcune foto.
- 11 Lo stesso giorno, il 17 dicembre 2022, con provvedimento del pubblico ministero presso la Sofiyska rayonna prokuratura (procura distrettuale di Sofia, Bulgaria), nell'ambito del secondo procedimento istruttorio n. 2112/2022 dell'ufficio distrettuale di polizia, **CH** veniva formalmente accusato di un reato ai sensi

dell'articolo 198, paragrafo 1, dell'NK. Il 17 dicembre 2022, alle ore 18.00, veniva nominato d'ufficio un difensore per l'imputato **CH** nella persona dell'avvocato Georgi Stoyanov della Sofiyska Advokatska Kolegia (Ordine degli avvocati di Sofia, Bulgaria), poiché la sua difesa era necessaria ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, punto 6, dell'NPK, e l'accusa formulata veniva portata a conoscenza di entrambi alle 18.10. Subito dopo, il 17 dicembre 2022 dalle 18.20 alle 18.30, l'imputato **CH** veniva interrogato e affermava di avere compreso l'accusa, rifiutandosi tuttavia di rendere dichiarazioni al riguardo.

- 12 Con provvedimento del 17 dicembre 2022 del pubblico ministero presso la procura distrettuale di Sofia, l'imputato **CH** veniva arrestato sul fondamento dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'NPK per un periodo fino a 72 ore, al fine di preparare la richiesta di collocazione in custodia cautelare a titolo di misura cautelare. Con decisione del 19 dicembre 2022, il tribunale distrettuale di Sofia accoglieva la richiesta del pubblico ministero e applicava a **CH** la misura cautelare più restrittiva – una decisione giudiziaria che veniva confermata dal Sofiyski gradski sad (tribunale della città di Sofia, Bulgaria) il 29 dicembre 2022.
- 13 Con provvedimento del pubblico ministero presso la procura distrettuale di Sofia del 5 gennaio 2023, a causa della connessione tra le due rapine, i due procedimenti istruttori venivano riuniti e proseguivano con il n. 2112/2022 dell'ufficio distrettuale di polizia.
- 14 Con decisione del 13 giugno 2023, pronunciata in udienza pubblica, una Sezione del tribunale distrettuale di Sofia respingeva l'istanza dell'imputato **CH** di commutazione della misura cautelare sotto forma di custodia cautelare disposta nei suoi confronti. Siffatta decisione giudiziaria veniva confermata dal tribunale della città di Sofia il 22 giugno 2023.
- 15 Con provvedimento del pubblico ministero presso la procura distrettuale di Sofia del 26 luglio 2023, **CH** veniva accusato della commissione di entrambe le rapine nel periodo dal 2 dicembre 2022, ore 20.30 al 14 dicembre 2022, ore 19.00, quale reato continuato ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 1, dell'NK. Il 7 agosto 2023 alle ore 14.00, l'accusa modificata veniva portata a conoscenza di **CH** e del suo difensore d'ufficio, e, nell'ambito dell'interrogatorio eseguito lo stesso giorno dalle 14.10 alle 14.20, l'imputato dichiarava di comprendere l'accusa, negando tuttavia la sua partecipazione alle due rapine.
- 16 Il 14 agosto 2023, il fascicolo istruttorio veniva portato a conoscenza del difensore, l'avvocato Stoyanov. Il giorno successivo, il 15 agosto 2023, **CH** veniva rinviato a giudizio dinanzi al tribunale distrettuale di Sofia per il reato continuato contestatogli ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 1, dell'NK, sulla base dei quali è stato avviato dinanzi a tale tribunale il procedimento penale a carattere generale NOHD n. 11234/2023. Il 16 agosto 2023, il pubblico ministero trasmetteva al tribunale una richiesta scritta del difensore d'ufficio intesa ad ottenere la commutazione

della misura cautelare disposta. Il 18 agosto 2023, aveva luogo un'udienza pubblica ai sensi dell'articolo 270 dell'NPK, al fine di trattare la questione dell'adeguatezza della misura cautelare, e, con decisione dello stesso giorno, la sezione penale di tale tribunale commutava la misura nella misura cautelare meno restrittiva, ossia l'obbligo di firma.

- 17 Nella motivazione veniva indicato che l'imputato **CH** era stato arrestato il 16 dicembre 2022 alle ore 13.00 su ordine di un'autorità di polizia, e che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della Costituzione, in tale momento era sorto il suo diritto all'assistenza legale. L'esercizio di siffatto diritto non era stato garantito dalle autorità di contrasto, e ciò nonostante la dichiarazione, compilata dopo l'arresto, nella quale era stata annotata la rinuncia ad un difensore. Infatti, alla luce delle circostanze di fatto di cui al caso di specie, ossia che **CH** è analfabeta, e della sua dichiarazione in udienza, secondo cui egli non sarebbe stato consapevole della portata del documento sottopostogli, non si può desumere in maniera univoca, in particolare in assenza di un testimone che possa testimoniare il fatto in questione, che lo stesso abbia preso tale decisione volontariamente e consapevolmente.
- 18 In una situazione del genere, il giudice non può ricorrere a nessuno degli atti d'indagine compiuti dopo l'arresto dell'imputato e prima della sua incriminazione – segnatamente audizioni di testimoni, ricostruzione del fatto, identificazione personale diretta, ispezione personale e dichiarazioni extragiudiziali sulla partecipazione al fatto rese alle autorità di polizia – ai fini della necessaria valutazione di un fondato sospetto della partecipazione al reato contestatogli. Inoltre, a differenza del diritto nazionale della Repubblica di Bulgaria, il legislatore dell'Unione prevede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2013/48, il diritto di avvalersi di un difensore anche prima dell'arresto di una persona – segnatamente prima che essa sia interrogata dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria oppure quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad altri atti di raccolta delle prove. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono che nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore, siano rispettati i diritti della difesa e l'equità del procedimento. Il termine di attuazione della direttiva è scaduto il 27 novembre 2016 e, nella parte in cui nella medesima sono stati previsti diritti di persone fisiche e sono stati creati obblighi intesi alla salvaguardia di tali diritti da parte degli Stati membri, le sue disposizioni producono effetti verticali diretti.
- 19 Secondo il giudice del rinvio, l'unica prova che attualmente ricollega **CH** agli elementi costitutivi del primo reato contestatogli, e solo indirettamente, è la dichiarazione del testimone **QR**, il quale dichiara di avere acquistato dal medesimo il telefono cellulare della vittima, **KL**, ottenuto attraverso il reato, il quale è stato successivamente sequestrato dalle autorità inquirenti.

- 20 In forza di tali considerazioni, il giudice di primo grado ha ritenuto che, nonostante **CH** abbia precedenti penali e che i reati ricadessero formalmente nel periodo di sospensione condizionale applicato al medesimo a causa di una previa condanna, alla luce della modesta intensità del fondato sospetto della sua eventuale partecipazione al fatto e del lungo periodo di detenzione, superiore agli otto mesi, la misura della custodia cautelare dovesse essere commutata nella misura cautelare meno restrittiva prevista dalla legge, ossia l'«obbligo di firma», poiché la fonte di informazione idonea indicata per la partecipazione ad una delle rapine contestategli può effettivamente giustificare il provvedimento di detenzione iniziale, ma non il perdurare della misura coercitiva personale processuale più restrittiva nella fase giudiziale del procedimento penale.
- 21 Su opposizione di un rappresentante della procura distrettuale di Sofia, il tribunale della città di Sofia, con decisione del 7 settembre 2023, annullava la decisione del tribunale distrettuale di Sofia e manteneva la misura cautelare nella forma della custodia cautelare adottata nei confronti di **CH**. Nella motivazione, il giudice dell'appello contestava al tribunale distrettuale di Sofia di essere parziale, dal momento che, «in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, esso ha preso posizione sulla questione della colpevolezza e ha valutato la validità del materiale probatorio acquisito e la sua sufficienza». Veniva inoltre affermato che «i diritti della persona arrestata **CH** erano stati effettivamente violati a causa della mancata concessione dell'assistenza legale»; che, al contempo, «non vi è tuttavia alcuna prova che sia stato proposto un ricorso avverso tale detenzione secondo la procedura prevista dalla legge», e che «l'imputato e il suo difensore avevano la possibilità di far valere i loro diritti», segnatamente in forza di una legge speciale che prevedrebbe una responsabilità dello Stato per l'arresto da parte delle autorità di polizia per un periodo fino a 24 ore. Poiché non è stata intrapresa nessuna iniziativa del genere, il tribunale della città di Sofia ha sottolineato che «nonostante non sia stato nominato un difensore d'ufficio per **CH** durante il suo arresto, le misure che sono state adottate con o senza sua partecipazione fino al momento in cui egli è comparso dinanzi al giudice in veste di imputato non risultano illegittime e non perdono il loro valore probatorio».
- 22 Il 2 ottobre 2023, la sezione penale locale si pronunciava nuovamente, nell'ambito dell'udienza preliminare pubblica, sulla questione della misura cautelare, commutandola in un «obbligo di firma», non sussistendo motivi ragionevoli per discostarsi dalla motivazione esposta nel procedimento precedente.
- 23 Su opposizione di un rappresentante della procura distrettuale, il tribunale della città di Sofia, in una diversa formazione, annullava con decisione del 7 novembre 2023 la decisione del tribunale distrettuale di Sofia e manteneva la misura cautelare nella forma della custodia cautelare adottata nei confronti di **CH**. Nella sua motivazione, il giudice dell'appello elencava alcune delle prove acquisite nella causa, le quali, secondo il giudice del rinvio, non riguardano direttamente la partecipazione di **CH** alle due rapine, e rilevava che esse, considerate complessivamente, suffragavano il «fondato sospetto di una partecipazione dell'imputato». Esso affermava inoltre di «non avere rilevato, nell'ambito del

procedimento istruttorio, al momento dell'arresto dell'imputato, nessuna violazione delle norme procedurali essenziali», poiché, «secondo la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo, all'imputato o all'indagato deve essere offerta la possibilità di avvalersi tempestivamente di un difensore»; siffatto diritto «non» sarebbe tuttavia «illimitato». Il giudice sottolineava inoltre che **CH** era stato inequivocabilmente informato del proprio diritto di avvalersi di un difensore, il che risulterebbe dal fatto che la polizia gli avrebbe notificato una copia del provvedimento di trattenimento, e lo stesso avrebbe inoltre firmato una dichiarazione scritta concernente i suoi diritti, cosicché non vi sarebbe alcun motivo per aderire alla tesi del tribunale distrettuale di Sofia, secondo cui «tale rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore era disinformata, ossia l'imputato non sapeva cosa firmava, essendo analfabeta». Il giudice di primo grado veniva criticato anche per la sua «interpretazione della direttiva 2013/48», poiché l'articolo 3, [paragrafo] 6, della stessa «prevede la possibilità di derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti nella fase che precede il processo».

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 24 *[Informazioni concernenti unicamente la questione della necessità di un rinvio pregiudiziale]*

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 25 Oggetto del presente procedimento è l'eventuale partecipazione dell'imputato **CH** al reato contestatogli, del quale viene chiamato a rispondere penalmente, e il giudice del rinvio deve pronunciarsi sulla questione della colpevolezza. La questione principale che deve essere chiarita è se le autorità inquirenti abbiano garantito il diritto di **CH** di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48 al momento del suo arresto effettivo e prima della formulazione dell'imputazione nei suoi confronti, in particolare alla luce delle dichiarazioni contraddittorie della sezione penale locale e del giudice dell'appello in merito all'applicazione della direttiva.
- 26 Anzitutto, la Corte deve chiarire se sia compatibile con l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 1, della Carta se il giudice, in sede di adozione o di esecuzione di una misura cautelare adeguata, venga privato, sulla base di una normativa e della giurisprudenza nazionali, della possibilità di valutare se le prove siano state acquisite in violazione del diritto di avvalersi di un difensore, ai sensi della direttiva in parola, allorché la persona è stata indagata e il suo diritto di libera circolazione è stato limitato dalle autorità di polizia. Siffatta questione si pone alla luce della prima decisione del tribunale della città di Sofia contenuta nella decisione del 7 settembre 2023, nella parte in cui tale facoltà del giudice di primo grado è stata negata senza riserve. Al fine di verificare la correttezza della tesi sostenuta dal giudice dell'appello, occorre inoltre rispondere alla questione se il requisito del

rispetto dei diritti della difesa e dell'equità del procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 sia soddisfatto qualora il giudice che esamina la questione dell'adeguatezza della misura cautelare abbia tenuto conto, nella formazione del proprio intimo convincimento, di prove acquisite in violazione delle prescrizioni della direttiva, allorché la persona è stata indagata e il suo diritto di libera circolazione è stato limitato dalle autorità di polizia. Il giudice del rinvio rammenta che la Corte ha dovuto affrontare in più occasioni il problema sistemico consistente nel fatto che la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la direttiva 2013/48, nella misura in cui riguardano persone indagate, non sono state recepite e applicate adeguatamente, poiché tale figura giuridica è sconosciuta nella Repubblica di Bulgaria (v. sentenze C-608/21 e C-209/22).

- 27 La possibilità, in linea di principio, per il giudice che si pronuncia sulla questione della misura cautelare, di verificare se i diritti dell'indagato o dell'imputato risultanti dalla direttiva 2013/48 siano stati rispettati in sede di assunzione delle prove, è determinante per valutare la sussistenza o meno di un fondato sospetto della sua partecipazione al reato contestatogli. Secondo il giudice del rinvio, il rispetto dei diritti della difesa e dell'equità del procedimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della citata direttiva, deve essere garantito non solo al momento della decisione giudiziaria definitiva sulla colpevolezza della persona, bensì anche in sede di valutazione della questione se debba essere disposta o eseguita una misura cautelare – e quale – nei confronti di tale persona.
- 28 La Corte è poi chiamata ad esaminare anche la questione, ancora una volta alla luce della prima decisione del tribunale della città di Sofia contenuta nella decisione del 7 settembre 2023 nonché alla luce della censura di parzialità mossa nei confronti del giudice del rinvio, se l'esclusione di prove acquisite in violazione della direttiva 2013/48 da parte del giudice, il quale, nonostante le istruzioni di senso contrario di un giudice di grado superiore, esamina l'adeguatezza della misura cautelare, si ripercuota negativamente sui requisiti di un processo equo sanciti dall'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, e faccia sorgere dubbi sull'imparzialità del giudice.
- 29 Nella seconda decisione del tribunale della città di Sofia contenuta nella decisione del 7 novembre 2023, esso ha stabilito l'applicabilità, nelle particolari circostanze del caso di specie, dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, il quale prevedrebbe la possibilità di derogare temporaneamente, in circostanze eccezionali, nella fase che precede il processo, al diritto di avvalersi di un difensore, ove vi sia la necessità imperativa di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale. Tale tesi presuppone che la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronunci sulla questione di stabilire se la disposizione di cui trattasi espliciti effetti diretti nello Stato membro UE interessato, poiché essa non è stata attuata nell'ordinamento giuridico nazionale di quest'ultimo e non conferisce diritti alle persone fisiche interessate. Occorre osservare, al riguardo, che, secondo

la sezione penale locale, la disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 6), lettera b), della direttiva 2013/48 non è stata espressamente attuata nell'ordinamento giuridico nazionale, in quanto essa è manifestamente in contrasto con l'articolo 30, paragrafo 4, della Costituzione, il quale prevede in maniera chiara e univoca che il diritto all'assistenza legale sorge al momento dell'arresto o dell'incriminazione, ossia non è ammissibile alcun ritardo temporale.

- 30 La successiva questione rilevante ai fini della decisione che la Corte è chiamata a chiarire è se siano salvaguardate le garanzie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con il considerando 39 della direttiva 2013/48 qualora esista effettivamente una rinuncia scritta dell'indagato al diritto di avvalersi di un difensore, ma l'indagato sia analfabeta e non sia stato informato in merito alle possibili conseguenze della rinuncia, e affermi successivamente dinanzi al giudice di non essere stato a conoscenza del contenuto del documento da lui firmato al momento della limitazione del suo diritto di libera circolazione da parte delle autorità di polizia. La motivazione del giudice del rinvio [per la proposizione di siffatta questione] risulta dalla prima decisione del tribunale della città di Sofia nella decisione del 7 settembre 2023 (v. supra, punto 21).
- 31 Infine, la Corte deve chiarire anche la questione se la rinuncia ad essere assistito da un difensore espressa da un indagato al momento del suo arresto liberi le autorità dal loro obbligo di informarlo immediatamente prima dell'esecuzione di ogni ulteriore atto d'indagine che abbia luogo con la sua partecipazione in merito al diritto di avvalersi di un difensore e alle conseguenze di un'eventuale rinuncia. Secondo il diritto nazionale del giudice del rinvio, una persona sottoposta ad arresto può effettivamente rinunciare ad un difensore; una siffatta rinuncia è tuttavia inammissibile non appena tale persona venga formalmente incriminata. Siffatta peculiarità del diritto nazionale condiziona la giurisprudenza costante del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), secondo la quale la rinuncia iniziale della persona arrestata ad un difensore in caso di limitazione del suo diritto di libera circolazione si estende a tutti gli ulteriori atti d'indagine che la riguardano e che hanno luogo con la sua partecipazione, prima della sua imputazione.
- 32 Anche nel presente procedimento si è proceduto in conformità a siffatta giurisprudenza costante del giudice supremo bulgaro, poiché le autorità inquirenti hanno compiuto, dopo l'arresto di **CH**, numerosi atti d'indagine, e segnatamente audizione di testimoni, ricostruzione del fatto, identificazione personale diretta e interrogatorio, senza informarlo in merito alla natura degli atti e alle possibili conseguenze, e senza dargli la possibilità di farsi assistere da un difensore prima di ogni atto.